

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



ASSOMARE



Roma, 5 febbraio 2010

TRI10025
MQ-SC

Oggetto: Tributi. Camera di Commercio. Diritto annuale per l'anno 2010. Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2010, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate alle Camere di Commercio per il **2010**, nonché le modalità di riscossione dello stesso.

Si fa presente che le quote del corrente anno **sono rimaste invariate** rispetto a quelle del 2009 e che in particolare prevedono:

A. l'importo del **diritto fisso**, ammontante ad € 88,00 per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella **sezione speciale** del registro imprese e ad € 144,00 - per le società semplici non agricole;

B. **aliquote e scaglioni di fatturato** per la sede legale delle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** (ancorché annotate nella sezione speciale). La determinazione degli importi è ottenuta applicando al fatturato dell'esercizio 2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglione di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
Da Euro	A Euro	
Fino a	100.000,00	Euro 200,00 (misura fissa)
Oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
Oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
Oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
Oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
Oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
Oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
Oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

C. **le nuove imprese** iscritte nella sezione speciale nel corso del 2010 e dopo l'entrata in vigore del decreto in oggetto, verseranno l'importo di cui al punto A; mentre le imprese nuove iscritte nella sezione ordinaria nel corso del 2010 e dopo l'entrata in vigore del decreto, sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari ad €200,00. Detti importi vanno versati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale entro 30 giorni dalla domanda d'iscrizione;

D. **le unità locali**. Le imprese devono versare, per ciascuna delle proprie unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di €200,00. Per le unità locali iscritte nel corso del 2010 e dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, l'importo è pari al 20% di quanto indicato al precedente punto C. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, devono versare, invece, un diritto annuale pari ad € 110,00.

Si rammenta, infine, che il **termine** entro il quale le imprese sono **tenute al versamento dei diritti annuali** alla Camera di Commercio, tramite il modello **F24**, coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, cioè il **16 giugno 2010**, o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione del 0,40% .

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2010, potranno usufruire, **entro un anno dalla scadenza**, del ravvedimento operoso (d.lgs.472/97) per regolarizzare la posizione contributiva.

Cordiali saluti.